



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DELLA MONICA, D’AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, BARBOLINI, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, LUMIA, GARRAFFA, ARMATO, LEDDI e DE SENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2011**

Misure di trasparenza nell’assunzione di incarichi nella pubblica amministrazione e nelle società a partecipazione pubblica e divieto di assunzione di incarichi per i consiglieri di Stato e i magistrati

ONOREVOLI SENATORI. - Le norme che si propongono rispondono all'esigenza di evitare commistioni tra attività amministrativa e giudiziaria, al fine di assicurare che sia prevenuto qualsiasi conflitto di interesse, evitando ogni possibile interferenza tra le attività di controllore e di controllato.

Principi di trasparenza ed esigenze di imparzialità e buona amministrazione espressi dalla Carta costituzionale impongono di salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza della funzione giudiziaria e il corretto svolgimento delle pubbliche funzioni in generale, prevenendo rischi di collusione e corruzione.

Si prevedono, pertanto:

a) specifici divieti per i magistrati amministrativi nominati ai sensi dell'articolo 19, primo comma 1, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, di svolgere funzioni diverse da quelle consultive per almeno otto anni dalla nomina e di assumere in quello stesso periodo incarichi anche gratuiti presso le pubbliche amministrazioni;

b) divieti per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, per gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie di assumere incarichi arbitrali o altri ruoli che potrebbero influenzarne l'attività istituzionale o esporli a pericolo di condizionamenti, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.

Si prevedono inoltre in particolare misure di trasparenza nell'assunzione di incarichi di governo.

La mafia ha avuto da sempre un rapporto con la politica e con le istituzioni senza il quale non avrebbe le sue connotazioni, ma sarebbe solo criminalità comune. Una recente analisi della Direzione nazionale anti-

mafia mette in luce che «non siamo più all'interno della tradizionale categoria mafiosa-politica, che presuppone l'esistenza di due entità diverse anche se in dialogo tra di loro, ma in una nuova dimensione, quella della mafia che tende a farsi, a proporsi, soggetto politico essa stessa, che come tale rivendica ruolo e visibilità, per contare nelle decisioni strategiche». Si va quindi, come già denunciato nella XIV legislatura, verso il rovesciamento di quell'antico rapporto per arrivare ad una rappresentanza di uomini politici e di spezzoni di partiti direttamente nelle cosche mafiose. Questa tendenza non ha sostituito il voto di scambio perché essa, al momento, non si è affermata dappertutto. Non tutti i partiti sono infiltrati nella stessa misura e non tutti i partiti si comportano allo stesso modo: ci sono partiti che sospendono o fanno dimettere i loro iscritti o li espellono; ci sono altri partiti che li coprono o li lasciano nei loro incarichi. Naturalmente, non è scomparsa la fase della mediazione e non può essere ignorata quella della collusione e della corruzione. Si tratta di sfaccettature di uno stesso intreccio, quello del rapporto perverso e pervasivo tra mafia e politica, tra mafia ed economia, tra mafia e potere pubblico. Questo rapporto, come ha posto in luce la Commissione parlamentare antimafia, è aumentato e sta segnando in modo significativo anche questa legislatura. Esso, peraltro, è destinato ad aumentare ulteriormente se la politica e il Parlamento non correranno rapidamente ai ripari. La modifica del sistema elettorale attribuisce alle formazioni politiche, ancor più che in passato, una responsabilità nella scelta dei candidati, essendo caduto l'alibi che la responsabilità è degli elettori che scelgono gli eletti. Per questo motivo è importante che i partiti si

dotino di un codice etico di autoregolamentazione, con il quale dovrebbero impegnarsi ad escludere dalle liste dei candidati al Parlamento nazionale ed europeo, alle assemblee regionali ed ai consigli provinciali, comunali e circoscrizionali tutti coloro che siano stati condannati anche solo con sentenza di primo grado per una serie ben specificata e delimitata di delitti (tra i quali i reati di mafia, la corruzione, la concussione, la bancarotta fraudolenta, il falso in bilancio) e, per i reati più gravi, anche coloro che siano stati rinviati a giudizio, prescindendo dall'esito finale del giudizio. È difatti legittimo che la politica si tuteli direttamente, rendendosi autonoma dagli esiti giudiziari. Anche al di là dell'accertamento giudiziario di responsabilità penali, sono i partiti per primi che devono assicurare l'indipendenza e la moralità pubblica di ciascuno degli eletti. L'utilizzo del codice etico di autoregolamentazione porrebbe tutti i partiti in condizione di svolgere una funzione essenziale nel contrastare il rapporto mafia-politica, talvolta di immedesimazione, altre volte mutuato da collusione e corruzione: selezionare adeguatamente la propria classe dirigente e determinare una scelta dei candidati libera dai continui tentativi di «condizionamento». In questo modo il codice etico di autoregolamentazione potrebbe rappresentare un tassello forte del percorso di riforma della politica: la responsabilità politica, in particolare, potrebbe recuperare terreno e diventare una vera e propria risorsa nella lotta alle mafie, alla corruzione, alla trasparenza nella pubblica am-

ministrazione. La Commissione parlamentare antimafia, in questa legislatura, ha ritenuto di richiamare e approfondire in materia le riflessioni svolte e le conclusioni tratte, da ultimo, nel corso della XV legislatura, che avevano trovato sintesi, nella seduta del 3 aprile 2007, con l'adozione all'unanimità di un documento, definito «proposta di autoregolamentazione», offerto alle forze politiche allora in procinto di formare le liste dei candidati alle elezioni amministrative. Quindi la Commissione, considerando la perdurante attualità delle conclusioni allora tratte, nonché l'idoneità dello strumento allora adottato e della proposta fatta alle singole forze politiche di aderire su base volontaristica ad un protocollo di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei propri candidati, ha approvato all'unanimità, in data 18 febbraio 2010, una relazione contenente un apposito codice di autoregolamentazione rivolto ai partiti, alle formazioni politiche ed alle liste civiche che vi aderiranno e concernente la formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Conseguentemente, mentre la Commissione antimafia sta approfondendo la tematica dei codici di autoregolamentazione, per poi sottoporre al Parlamento proposte normative in materia di assemblee elettive, si ritiene fin da ora di proporre misure di trasparenza nell'assunzione degli incarichi di Governo e per il conferimento di incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Disposizioni relative  
ai magistrati amministrativi)*

1. I consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono assegnati in via esclusiva all'esercizio delle funzioni consultive per almeno otto anni dalla nomina. Per tale periodo è loro vietata l'assunzione o comunque l'autorizzazione per qualsiasi incarico, anche a titolo gratuito, da parte di pubbliche amministrazioni.

## Art. 2.

*(Disposizioni sugli arbitrati e sugli altri  
incarichi vietati ai magistrati e ai soggetti  
assimilabili)*

1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate:

*a)* la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;

*b)* la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

*c)* la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

*d)* la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;

*e)* l'assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati,

conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.

2. La violazione dei divieti di cui al comma 1 determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.

### Art. 3.

#### *(Misure di trasparenza nell'assunzione di incarichi di governo)*

1. Per l'assunzione di incarichi di governo, i soggetti interessati devono attestare:

a) che non sia stata disposta nei loro confronti misura cautelare, non revocata o non annullata, ovvero che non sia stato emesso a loro carico decreto di rinvio a giudizio o sentenza anche non definitiva:

1) per un delitto contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia, che importi l'interdizione dai pubblici uffici;

2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-*bis*, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

3) per il delitto previsto dall'articolo 12-*quinqüies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

4) per il delitto di attività organizzate in materia di traffico illecito di rifiuti;

5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero per un delitto per il quale ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

b) che non siano stati destinatari di:

1) misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) di divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) che non siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. Ai fini del presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

#### Art. 4.

##### *(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione)*

1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, e alle società a partecipazione pubblica di conferire incarichi di collaborazione o consulenza o assimilati, anche se a tempo parziale o a titolo non oneroso, a:

a) coloro che siano stati condannati, con sentenza anche non definitiva:

1) per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia;

2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

3) per il delitto previsto dall'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

4) per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero per un delitto per il quale ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

*b)* coloro che siano stati destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

*c)* coloro che siano stati assoggettati a divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

*d)* coloro che siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Alla violazione del divieto di cui al comma 1 consegue la decadenza dall'incarico per chi lo abbia ricevuto e l'illecito disciplinare per il responsabile del procedimento.

